



Consorzio di Bonifica della Gallura

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO DI LAVORI

**“UTILIZZAZIONE DEI REFLUI TRATTATI DEL DEPURATORE DI ARZACHENA PER
L'APPROVIGIONAMENTO IDRICO DEL DISTRETTO DI ARZACHENA”**

C.U.P. G37B13000470002 – C.I.G.: 9291392B3A - CPV: 44161200-8

TIPO DI PROCEDURA

Aperta

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	3
3	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3.1	DOCUMENTI DI GARA	3
3.2	CHIARIMENTI	4
3.3	COMUNICAZIONI.....	4
4	INFORMAZIONI GENERALI.....	4
4.1	OGGETTO DELL'APPALTO	4
4.2	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE.....	5
4.3	TIPO DI PROCEDURA.....	5
4.4	IMPORTO DELL'APPALTO	5
4.5	CATEGORIE E CLASSIFICHE COSTITUENTI I LAVORI	5
4.6	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	5
4.7	FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO	5
4.8	DURATA DEL CONTRATTO.....	6
4.9	SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA	6
4.10	TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA	7
4.11	CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	7
5	CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	9
5.1	REQUISITI DI ORDINE GENERALE	9
5.2	REQUISITI DI IDONEITA'	11
5.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI.....	11
6	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
7	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
8	AVVALIMENTO.....	12
9	SUBAPPALTO.....	14
10	TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	14
10.1.	BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	15
10.2.	BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"	20
10.3.	BUSTA "C – OFFERTA TEMPO - PREZZO".....	22
11	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	23
11.1.	Prima Fase – Seduta Pubblica : <i>Esame Documentazione Amministrativa</i>	23
11.2.	Seconda Fase – Sedute Riservate: <i>Valutazione Offerte Tecniche</i>	24
11.3.	Terza Fase – Seduta Pubblica : <i>Scrutinio Offerte Economiche - Temporali</i>	24
11.4.	Quarta Fase - Seduta Pubblica : <i>Verifica di Anomalia delle Offerte (solo in caso di offerte anormalmente basse)</i> . 24	
12	CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA.....	25
13	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
15	ALTRE INFORMAZIONI.....	28
16	PUBBLICITA'	28
17	ACCESSO AGLI ATTI	29
18	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	29

1 PREMESSA

Il Consorzio di Bonifica della Gallura, intende indire una gara avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto dei lavori relativi alla "REALIZZAZIONE DELLA RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEPURATE PROVENIENTI DAL DEPURATORE DI OLBIA E INTERCONNESSIONE CON IL DISTRETTO IRRIGUO DI OLBIA NORD. OPERE DI COMPLETAMENTO – LOTTO 1". Con Determinazione del Direttore Tecnico n. 83 del 20.06.2022 è stato approvato il progetto Esecutivo.

Con la D.G. n. 50/42 del 21.12.2012 sono stati delegati, al Consorzio di Bonifica della Gallura, i lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 47/45 del 24.09.2020 è stato approvato il programma 2011, di cui al Piano Regionale di Bonifica e di riordino fondiario prevedendo, l'attuazione dell'intervento "Progetto per l'utilizzazione dei reflui trattati depuratore di Arzachena per approvvigionamento idrico del distretto di Arzachena" dell'importo di € 2.407.883,54

A tal fine, in esecuzione della Determinazione del Direttore Tecnico n. 86 del 20.06.2022 è stata indetta una gara nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice mediante Bando di gara inviato alla G.U.R.I. e altresì pubblicato secondo le modalità previste dagli artt. 73 e 74 del Codice.

Trattasi di appalto di lavori.

Il presente Disciplinare fa parte integrante e sostanziale del Bando di gara, relativamente alla procedura d'appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, e più in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura aperta.

La pubblicazione del suddetto Bando di gara e del presente Disciplinare, la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice stessa non comportano per l'Amministrazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e nel rispetto del disposto dell'art. 32, comma 8 del Codice.

L'Amministrazione Appaltante, infatti, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

In particolare, la Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, con adeguata motivazione, di sospendere, modificare e/o annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati all'aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Si evidenzia che le prestazioni oggetto dell'incarico da affidare dovranno essere svolte secondo le prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto posto a base di gara.

I partecipanti alla gara, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei rispettivi dati societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto precisato nel presente disciplinare di gara.

2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Consorzio di Bonifica della Gallura Via P. Dettori 43 – 07021 Arzachena;

Pec: cbgallura@pec.it

Indirizzo internet: www.cbgallura.it

P. Iva: 01836800902; C.F. 91017110908

Responsabile unico del procedimento: Il Direttore dell'Area Tecnica - Ing. Vincenzo Milillo

Telefono: 0789/844018

Mail: protocollo@cbgallura.it

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione a base di gara è costituita da:

- Bando di Gara;

- Il Presente Disciplinare di Gara con allegata la Modulistica composta da:
 - MODELLO DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 Luglio 2016 n. 3 – “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della commissione del 05/Gennaio 2016”) G.U. n. 174 del 27/07/2016.
 - MODELLO A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta;
 - MODELLO “A bis” – Dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A.”
 - MODELLO B – Dichiarazione di impegno e possesso dei requisiti operatore ausiliario;
 - MODELLO C – Patto di integrità
 - MODELLO D – Offerta temporale
 - MODELLO E – Offerta economica
- Progetto esecutivo.

La suddetta documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul sito internet <http://www.cb gallura.it>, all’interno della sezione “bandi di gara”, nella scheda riguardante la gara.

Precisazioni:

Qualora il concorrente non intenda utilizzare i suddetti moduli (allegati al disciplinare)- predisposti in funzione delle varie dichiarazioni previste dalla vigente normativa in materia di appalti – si richiama l’attenzione sulla necessità di fornire tutte le informazioni riportate in tali moduli, la cui mancanza potrebbe, ove prevista e conformemente alla normativa di legge, comportare l’esclusione dalla selezione, fatta salva l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio nei limiti di cui all’art. 83 del Codice.

3.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo cbgallura@pec.it, facendo esplicito riferimento all’oggetto della procedura almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno fornite almeno entro il termine di 6 giorni dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro un termine non inferiore a 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto all’art. 74, c.4 del Codice. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, che possano rivestire carattere di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.cb gallura.it, nella pagina Bandi e Gare, sezione dedicata alla presente procedura. Costituisce onere degli operatori interessati a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di dette precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta o della richiesta di chiarimenti.
2. In caso di modifiche dell’indirizzo PEC o problemi dei concorrenti nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
4. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione inviata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
5. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 INFORMAZIONI GENERALI

4.1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Disciplinare contiene le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara, alla compilazione e presentazione delle relative offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato **"UTILIZZAZIONE DEI REFLUI TRATTATI DEL DEPURATORE DI ARZACHENA PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL DISTRETTO DI ARZACHENA"** (meglio esplicitati negli elaborati del progetto esecutivo, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare).

L'importo dei lavori in progetto comprensivo degli oneri della sicurezza è pari a € **1.661.800,00** (*unmilione seicentossessantunimilaottocento/00*).

Lotto	Importo lavori	Importo Sicurezza	Importo Lavori
Unico	€ 1.616.800,00	€ 45.000,00	€ 1.661.800,00

4.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto in oggetto nasce dall'esigenza di realizzare l'interconnessione tra le reti refluo depurato proveniente dal Depuratore di Arzachena con le reti irrigue del Distretto irriguo di Arzachena. nello specifico sono previsti i seguenti interventi:

- di opere di manutenzione dell'impianto di sollevamento presso la vasca di raccolta posta nell'impianto di trattamento del depuratore del Comune di Arzachena;
- di interventi di riparazione sulla Condotta di mandata DN 500 dall'impianto di sollevamento alla vasca esistente Caldosa;
- realizzazione dell'interconnessione delle reti del refluo depurato del depuratore di Arzachena e le reti irrigue del Distretto Di Arzachena mediante una condotta in ghisa sferoidale del DN 500;
- la sostituzione di parte della comiziale B1 per realizzare l'interconnessione delle reti del refluo depurato del depuratore di Arzachena e le reti irrigue del Distretto Di Arzachena;
- delle opere di manutenzione straordinaria della vasca di Caldosa e relativa messa in esercizio.

4.3 TIPO DI PROCEDURA

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con applicazione del criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

4.4 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa l'iva, ammonta ad € **1.661.800,00** (*unmilione seicentossessantunimilaottocento/00*), di cui € **1.616.800,00** (*unmilione seicentosedicimilaottocento/00*) per lavori a base d'asta e € **45.000,00** (*quarantacinquemila/00*) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

4.5 CATEGORIE E CLASSIFICHE COSTITUENTI I LAVORI

CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG6 (*Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione*) per € **1.442.282,74** (*unmilionequattrocentoquarantadue/74*), di cui:

- € **1.403.227,06** (*unmilionequattrocentotremiladuecentoventisette/06*) per lavorazioni soggette a ribasso;
- € **39.055,68** (*trentanovemilacinquantacinque/68*) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

CATEGORIA SCORPORABILE

Categoria OS8 (*Opere di Impermeabilizzazione*) per € **219.517,26** (*duecentodicianovemilacinquecentodiciasette/26*), di cui:

- € **213.572,94** (*duecentotredicimilacinquecentosettantadue/94*) per lavorazioni soggette a ribasso;
- € **5.944,32** (*cinquemilanovecentoquarantaquattro/32*) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

4.6 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

In relazione alla natura dei lavori, il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 59 c. 5-bis del Codice.

4.7 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Finanziamento: Regione Autonoma Della Sardegna - Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con deliberazione della Giunta Regionale n. 47/45 del 24.09.2020 è stato approvato il programma 2011, di cui al Piano Regionale di Bonifica e di riordino fondiario prevedendo, l'attuazione dell'intervento "Progetto per l'utilizzazione dei reflui trattati depuratore di Arzachena per approvvigionamento idrico del distretto di Arzachena" dell'importo di € 2.407.883,54

Pagamenti: l'impresa appaltatrice avrà diritto all'emissione di stati d'avanzamento in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 350.000,00 (*trecentocinquantomila/00*), alle condizioni stabilite nell'allegato del progetto Esecutivo "Capitolato Speciale d'Appalto" (art. 28) e in base alle disponibilità a valere sui fondi assegnati dal RSA. Eventuali ritardi nell'assegnazione di dette somme non saranno imputabili alla Stazione Appaltante.

4.8 DURATA DEL CONTRATTO

Il termine massimo contrattuale previsto, a base di gara, per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **300** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Tale tempistica sarà aggiornata tenendo conto delle tempistiche di cui all'offerta presentata in sede di gara. Scaduti i termini sopra indicati, saranno applicate le penali previste nell'allegato del progetto Esecutivo "Capitolato speciale D'appalto" (art. 22) richiamate nello "Schema di Contratto" (art.10).

4.9 SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA

È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, in possesso dei prescritti requisiti nel presente disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. del 2001, n. 165 e ss.mm.ii. o gli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella "black list" di cui all'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, **pena l'esclusione dalla gara**, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero in alternativa della prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima).

Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016, **non possono partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente alle varie componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento.

Dovrà inoltre essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che, in caso di aggiudicazione, costituiranno il raggruppamento. In tal caso l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. La documentazione amministrativa dovrà essere integrata della dichiarazione con la quale gli stessi operatori economici, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire il raggruppamento, con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo, al quale conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, nonché l'attività che sarà assegnata a ciascun componente del raggruppamento.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo di operatori economici ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se le imprese partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, siano in possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, nell'offerta devono essere specificate le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza oggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono altresì ammessi i concorrenti aventi sede in altri stati aderenti all'Unione Europea alle condizioni previste dall'art. 45, c.1, del D.lgs. n.50/2016. L'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi di origine.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. I concorrenti residenti nell'Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi e secondo le modalità di cui al citato D.P.R. 445/2000.

4.10 TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Giorni 240 (*duecentoquaranta*) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4.11 CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica/temporale, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, che gli aspetti tecnici legati alla qualità, alle caratteristiche estetiche, funzionali e al pregio tecnico abbiano un peso non inferiore a **40** punti su **80**.

L'Offerta Economicamente più Vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili:

n° ord.	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	Punteggio max	SUB CRITERI	Sub punteggio MAX
---------	---------------------------------	---------------	-------------	-------------------

1	ELEMENTI TECNICO QUALITATIVI	80	1.1 Sub criterio 1 <i>Proposte migliorative riferite ad aspetti tecnici che consentano:</i> - diverse modalità esecutive dell'opera rispetto a quelle previste; - una maggiore efficienza del progetto esecutivo proposto ma che rispettino le esigenze sottese dalla Stazione Appaltante. <i>Quanto sopra nel pieno rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel progetto posto a base di gara e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.</i>	40
			1.2 Sub criterio 2 <i>Soluzioni organizzative proposte in fase di esecuzione dei lavori in merito anche alla gestione operativa delle lavorazioni e dell'attività di cantiere rivolte ad una massima contrazione di eventuali sospensioni dell'erogazione e alla eliminazione di qualsiasi disservizio verso l'utenza consortile.</i>	25
			1.3 Sub criterio 3 <i>Proposte migliorative riferite:</i> - alla completezza dell'intervento e alla funzionalità dell'opera nella sua integrazione con le infrastrutture irrigue già presenti; - alle caratteristiche, qualitative, estetiche ed ambientali dell'opera. <i>Il tutto nel pieno rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel progetto posto a base di gara e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.</i>	10
			1.4 - Sub criterio 4 <i>Assistenza tecnica e di manutenzione, garanzie assicurative aggiuntive post collaudo. In relazione alla polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile cumulativa, l'impresa potrà offrire, nella propria relazione, proposte di assistenza tecnica e di manutenzione delle opere, a valere per la fase successiva al collaudo, oppure garanzie accessorie, o condizioni assicurative migliorative, quali massimali o durata della copertura, aggiuntive a quelle minime richieste.</i>	5
2	ELEMENTI QUANTITATIVI	20	2.1 - Tempo di esecuzione dei lavori: <i>il punteggio sarà attribuito valutando le contrazioni dei tempi contrattuali.</i>	15
			2.2 - Prezzo: <i>il punteggio massimo sarà attribuito al maggior ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta.</i>	5
Punteggio totale		100		

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con numeri interi e fino a tre cifre decimali e l'individuazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa sarà effettuata con il "metodo aggregativo compensatore" di cui alle Linee Guida n. 2 dell'ANAC recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" e approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, in ragione di quella più favorevole per l'Amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^N [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

N = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

A tal fine si precisa che:

per gli elementi e sub-elementi di valutazione dell'elemento "Offerta tecnica migliorativa" (di natura qualitativa), i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Al fine dell'attribuzione dei coefficienti per ciascun sub criterio relativo agli "elementi tecnico qualitativi", i commissari faranno riferimento alla seguente griglia di valori:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
----------	--------------

OTTIMO	da 0,81 ad 1,00
DISTINTO	da 0,61 ad 0,80
BUONO	da 0,41 ad 0,60
DISCRETO	da 0,21 ad 0,40
SUFFICIENTE	da 0,01 ad 0,20
INSUFFICIENTE	0,00

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi "Tempo" e "Prezzo" (di natura quantitativa) sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito al concorrente che avrà presentato il massimo ribasso e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara (ribasso nullo). Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

Per il prezzo:

$$V(a)_i = (R_i / R_{max})$$

In cui:

$V(a)_i$ = è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) in esame, variabile da zero ad uno;

R_i = ribasso % offerto dal concorrente i-esimo ;

R_{max} = ribasso % massimo offerto.

Per il tempo:

Per la valutazione del coefficiente ponderale B (i,1) da associare per ogni concorrente i-esimo al punteggio relativo al tempo, sarà valutata la seguente espressione:

$$V(a)_i = (T_g - T_i) / (T_g - T_{min})$$

In cui:

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) in esame, variabile da zero ad uno;

T_g = tempo contrattuale espresso in giorni previsto dal Capitolato Speciale di Appalto = 60 (sessanta) giorni

T_i = tempo proposto dal concorrente i-esimo espresso in giorni

T_{min} = tempo minimo proposto dai partecipanti alla gara, espresso in giorni

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e quantitativi sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa.

Si precisa che le Offerte Tecniche saranno esaminate in sedute riservate da apposita Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, l'offerente dovrà dichiarare, in sede di giustificazione dell'offerta, se le informazioni fornite, o parte delle stesse, costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso da parte di terzi, ex art. 22 e ss., L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Verrà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il Punteggio Complessivo di Offerta più elevato.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente "all'OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA".

Qualora anche i punteggi attribuiti al "Valore Tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

5 CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del Codice.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) "Parte III Motivi di esclusione" ai sensi del D.P.R n° 445/2000, compilato tenendo anche conto di quanto disposto a seguito del Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019 aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, in cui dichiara:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267;
- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 Codice Procedura Penale per uno dei reati di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n.159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 bis e 92 commi 2 e 3 medesimo decreto, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la sede dell'operatore economico è stabilita;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione di appartenenza;
- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.lgs. n. 50/2016)
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, ai sensi del comma 5 lettera c) dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettera d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016;
- che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 c. 2, lett. c), del D.lgs. 8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, c. 1, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- che a proprio carico, ai sensi del comma 5 lettera g) dell'art. 80 D.lgs. n.50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/3/1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall' accertamento definitivo della violazione e comunque disposta se la violazione non è stata rimossa
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 17 della L. 12/3/1999, n. 68, ovvero di non essere tenuta all'applicazione della Legge 12/3/1999, n. 68;
- che a proprio carico, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettera f-ter) D.lgs. n. 50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti;
- che non risultano iscritte sul sito dell'Osservatorio A.N.A.C. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito in L. n. 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- insussistenza delle cause di divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, e le cause di incompatibilità di cui all'art.53, D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

Nota Bene:

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna. Fatta salva l'applicazione dell'art. 178 c.p., si precisa che ai fini dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 c.p.c. il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali della sentenza, essendo necessaria la pronuncia del Giudice competente.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, limitatamente all'ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7 del Codice, salvo il disposto di cui al successivo comma 9).

Ai sensi dell'art. 80, comma 10 del Codice, se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è pari a quanto stabilito alle lettere a), b) e c) del medesimo comma e quanto stabilito dal comma 10-bis.

Si rammenta che ai sensi dell'art.33 del D.P.R. n. 213/2002 il concorrente può effettuare una visura presso l'ufficio del Casellario giudiziale senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24,25,26,27 e 31 dello stesso Decreto.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono avere i caratteri della completezza, correttezza e veridicità, sufficienti a dimostrare il possesso dello specifico requisito di gara e consentire il successivo controllo da parte della stazione appaltante.

Al fine di evitare, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili conseguenze pregiudizievoli in capo al dichiarante e all'impresa concorrente, si invitano i concorrenti ad effettuare, prima di rendere le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii., i necessari controlli presso le competenti Autorità circa la propria situazione personale.

PATTI DI INTEGRITÀ

- Il Consorzio di Bonifica della Gallura, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 30/16 del 16.06.2015, provvede ad adottare la misura preventiva dei patti di integrità attraverso l'applicazione dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, alle procedure relative agli incarichi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.lgs. 50/2016.
- In virtù di quanto sopra, l'operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere, il "*Patto Di Integrità*" allegato al presente disciplinare, secondo il modello adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015. Il "*Patto di Integrità*" deve essere inserito nel plico unitamente alla documentazione amministrativa e deve essere sottoscritto: nel caso di operatore economico singolo dal titolare/legale rappresentante, nel caso di operatore economico plurimo, costituito o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio o il Geie, nel caso del consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio stabile e dal consorziato indicato.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del Codice: **(DGUE)** "*Parte IV: Criteri di selezione, Lettera A: Idoneità professionale*".

- Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Ufficio Registro Imprese per attività adeguata all'oggetto dell'appalto. Nel caso si intenda partecipare quale concorrente con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti riuniti.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 84, del Codice: **(DGUE)** "*Parte IV: Criteri di selezione, Lettera C: Capacità tecniche e professionali*".

- Attestazione di qualificazione (SOA), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria **OG6** per la classifica adeguata ai lavori da assumere (**Class. IV**). La comprova del requisito è fornita con attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.
- Attestazione di qualificazione (SOA), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria **OS8** (scorporabile). La comprova del requisito è fornita con attestazione di qualificazione SOA in corso di validità.

6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice, esegue i lavori della categoria prevalente, le mandanti quelle indicate come scorporabili.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 5.2 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità tecnica risultante dalla SOA e di cifra di affari realizzata.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e aggiornamenti.

7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 5.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del "Codice" l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento con riferimento alle norme, generali e particolari/esclusive di settore, applicabili ai fini dell'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

A norma dell'art. 89, comma 1, del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In aderenza alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i la Stazione Appaltante dispone che i "compiti essenziali" inerenti all'esecuzione delle opere e precisamente la posa in opera delle condotte della categoria prevalente OG6 "siano direttamente svolti dall'offerente", per cui non è ammesso il ricorso al relativo avalimento.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del "Codice", al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo contratto di avalimento nonché il PassOE congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Il concorrente, mediante il **DGUE "PARTE II, SEZIONE C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti"** - Articolo 89 del *Codice* - Avalimento, indica:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avalimento; allega il relativo contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del *Codice* in originale o copia autentica (dal notaio o da altro soggetto autorizzato), in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto.

L'operatore ausiliario, (che dovrà compilare un **DGUE** distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV - ove pertinente- e dalla Parte VI.) presenta la dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione - **Modello B** - deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Non è consentito **a pena di esclusione** che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara, come concorrenti differenti, sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

Ai fini di quanto sopra il concorrente dovrà fornire **a pena di esclusione** tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.

Oltre alla documentazione a corredo dell'offerta, il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni e i documenti appresso indicati:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore ausiliario **Modello A** (art. 89, comma 1 del *Codice*);
2. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto. Si precisa che il contratto di avalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall'operatore economico ausiliario, **Modello B**, corredata in caso di consorzi stabili dal **Modello A bis** sottoscritta dal rappresentante legale, con cui il medesimo operatore:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del *Codice* e ss.mm.ii. e l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto medesimo di cui è carente il concorrente;
- dichiara di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associato o consorziato.

(Soltanto nell'ipotesi in cui il concorrente (*ausiliato*) sia ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale o abbia depositato il ricorso per l'ammissione al concordato medesimo, in applicazione dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.):

- attesta il possesso di tutti i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica professionale richiesti per l'affidamento dell'appalto e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto medesimo tutte le risorse necessarie ad espletarlo;
- si obbliga a subentrare all'impresa ausiliata in caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto.

Resta inteso che:

- ✓ Il Consorzio di Bonifica della Gallura, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice, esegue in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
- ✓ gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario;
- ✓ nel caso di dichiarazioni mendaci la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per le sanzioni di cui all'art. 80, comma 12 del *Codice*.
- ✓ Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.) ai sensi dell'art. 89, comma 9 del *Codice*.

9 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazione in Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavori che intende subappaltare con la relativa quota percentuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del "Codice"; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del "Codice".

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto nella parte II, lettera D: Informazioni sui subappaltatori del DGUE – Allegato 2B, dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Nell'ipotesi di cui all'art.105, comma 13, del "Codice" la S.A. provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

10 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici singoli, raggruppati o consorziati, che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, per raccomandata postale, o posta celere, o tramite corriere, agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano, un plico contenente l'offerta e la documentazione al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA, via P. Dettori n. 43 – 07021 Arzachena, **improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 02.08.2022**. Nel caso di consegna a mano (dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 il lunedì e mercoledì) l'ufficio protocollo redigerà apposita ricevuta indicante la data e l'ora di presentazione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non venga recapitato in tempo utile o non venga apposta la data e l'ora di consegna.

Sul predetto plico dovrà indicarsi: ragione sociale, indirizzo, numero del telefono e del fax, indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di posta certificata, codice fiscale e partita IVA del concorrente (nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti detti elementi dovranno essere indicati per tutti gli operatori riuniti) e dovrà apporsi chiaramente la seguente dicitura:

PROCEDURA APERTA - OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “UTILIZZAZIONE DEI REFLUI TRATTATI DEL DEPURATORE DI ARZACHENA PER L’APPROVIGIONAMENTO IDRICO DEL DISTRETTO DI ARZACHENA”

C.U.P.: G37B13000470002 – CIG: 9291392B3A

Il plico dovrà essere, **a pena di esclusione**, idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce di carta incollate (non è necessaria la ceralacca) e controfirmato o siglato su tutti i lembi di chiusura.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno tre buste con le seguenti diciture:

- **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** la quale dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere amministrativo: dichiarazioni, documenti, certificazioni e quant’altro richiesto nel presente Disciplinare, con assoluto divieto di inserire documentazione che possa consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione tecnico – economica dell’offerta tecnico-progettuale, la quale deve essere oggetto di valutazione nelle fasi successive, in sede di esame della parte tecnica ed economica dell’offerta;
- **“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”** la quale dovrà contenere solo ed esclusivamente l’offerta tecnica debitamente sottoscritta anche da un ingegnere, abilitato alla professione e iscritto in apposito ordine professionale, a pena di esclusione, in una busta chiusa e debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante l’oggetto dell’appalto, l’indicazione del mittente.
- **“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”** la quale dovrà contenere, solo ed esclusivamente, a pena di esclusione, la riduzione temporale con riferimento al tempo di esecuzione (**Modello D**) e la sola indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara, espresso in cifre ed in lettere (**Modello E**), il tutto in una busta chiusa e debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’oggetto dell’appalto, l’indicazione del mittente. L’offerta temporale dovrà essere accompagnata da una relazione e da un cronoprogramma dei lavori, siglati oltre che dal Soggetto che sottoscrive l’Offerta Tempo e sempre a pena di esclusione, anche da un ingegnere abilitato alla professione e iscritto in apposito ordine professionale.

All’interno del plico e delle suddette buste, dovrà essere inserita la documentazione sotto specificata, osservando scrupolosamente, a pena di esclusione, anche quanto stabilito in ordine alla ripartizione dei documenti richiesti.

Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Deve essere garantita la separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica; più in generale non è ammesso l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto nonché offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per duecentoquaranta giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte, tuttavia la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

10.1. BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella **“BUSTA A – Documentazione amministrativa”** devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni obbligatorie, nel seguito dettagliatamente descritti:

(Per tutti i concorrenti)

- A1) Documento di gara unico europeo**
- A2) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta**
- A3) Raggruppamenti temporanei e Geie**
- A4) Pagamento del contributo a favore dell’ ANAC**
- A5) PassOE**
- A6) Cauzione provvisoria**
- A7) Attestazione di qualificazione SOA**
- A8) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti**
- A9) Patto di integrità**

A1) Documento di gara unico europeo:

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del Codice, dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di un procuratore va trasmessa **a pena di esclusione** la relativa procura; nel

caso di raggruppamento temporaneo costituito ovvero costituendo, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento Temporaneo o Consorzio.

Nel caso di operatore economico individuale il documento di gara unico europeo (DGUE), recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il documento di gara unico europeo (DGUE), recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI, deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Il documento di gara unico europeo deve essere compilato tenendo anche conto di quanto disposto a seguito del Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019.

Si precisa che nella **Parte II**:

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico, dovranno essere riportati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione alla gara

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, dovranno essere riportati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, n. 24: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013.

N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai **cessati** dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara.

Lettera C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Art. 89 D.lgs. n. 50/2016 - Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovranno essere indicati.

- I dati richiesti in caso di avvalimento;
- Dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel paragrafo 8 del presente disciplinare di gara.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori:

Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Nella Parte III: Motivi di esclusione

A pena di esclusione i concorrenti i devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016. La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e 5, lett. I), del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante o procuratore del concorrente per tutti i soggetti sopraelencati di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 26 ottobre 2016 recante "*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE*", pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante o procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data della lettera di invito.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente alla data della lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Tale indicazione sarà chiesta al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito.

Precisazioni

In caso di operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Nella Parte IV Criteri di selezione

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alle **lettere, A IDONEITÀ e C CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI**; in relazione ai corrispondenti requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara.

Nella Parte VI Dichiarazioni finali

Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico.

A2) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell'offerta, redatta utilizzando preferibilmente il modulo di dichiarazione unica **Modello A**, che dovrà comunque contenere le dichiarazioni di cui al predetto modulo.

Detta domanda, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e ss.mm.ii., deve essere resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 dello stesso D.P.R. dal legale rappresentante del concorrente singolo, o del consorzio stabile, del consorzio di cooperative e imprese artigiane, di raggruppamenti temporanei e Geie costituiti. Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno predetto Raggruppamento Temporaneo o Consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Inoltre il concorrente e l'eventuale operatore ausiliario, se persone giuridiche, dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura utilizzando preferibilmente il modulo **Modello A bis**.

A3) Raggruppamenti temporanei Consorzi ordinari e Geie (art. 46, comma 1- D.lgs. 50/2016)

Ipotesi 1)

Nel caso di R.T.I. **da costituire** l'Operatore qualificato capogruppo dovrà presentare, a pena di esclusione dell'intero costituendo raggruppamento, una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento contenente le parti di lavori o di servizi che ciascuno dei raggruppati eseguirà nonché l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 comma 8 del Codice nonché l'esplicita dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti raggruppati conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi il quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti.

Ipotesi 2)

Nel caso di R.T.I. Consorzi ordinari o GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri **già costituiti** conformemente alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, l'Operatore qualificato capogruppo dovrà presentare:

- scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile dagli altri Soggetti riuniti al Capogruppo; la relativa procura notarile, attestante il conferimento della rappresentanza legale al Capogruppo medesimo. L'atto costitutivo dovrà contenere la specifica del tipo di raggruppamento costituito, nonché delle parti dei lavori o di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori.

N.B.: Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 7.03.2005 n. 82, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; la dichiarazione con l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre e la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume.
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 7.03.2005 n. 82, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume; qualora il contratto di rete con mera firma digitale non autenticata, è necessario conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 7.03.2005 n. 82.
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 7.03.2005 n. 82, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume.

Precisazioni

È vietato ai concorrenti, pena l'esclusione, partecipare alla presente gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora il concorrente partecipi alla medesima gara in Raggruppamento o Consorzio (art. 48 comma 7 D. Lgs. 50/2016).

(Consorzi stabili - art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016)

Nel caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all' art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, il Documento di gara Unico europeo (D.G.U.E.), relativamente alle informazioni richieste dalla parte II alla parte VI, deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziate indicata. In caso di violazione del suddetto divieto, trova applicazione l'art. 353 c.p. E' inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il consorzio dovrà produrre:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

Tutte le dichiarazioni di cui alla "BUSTA A" documenti A1 e A2 dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. (E' sufficiente una fotocopia per ciascun dichiarante)

A4) Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Attestazione di pagamento in originale o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, della somma di € 140,00 (*centoquaranta*) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, quale contributo dovuto per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015. Si ricorda che, come prescritto dall'Autorità il pagamento della contribuzione è consentito con le seguenti modalità:

- **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express collegandosi al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> e seguendo le istruzioni a video;
- **in contanti** muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

A5) PASS.O.E.

Il documento si ottiene attraverso la registrazione al sistema AVCPass dell'Autorità di vigilanza (ANAC) e consente la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC nella sezione: servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere acquisito anche il "PASS.O.E." relativo all'impresa ausiliaria.

A6) Cauzione provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*" sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, pari al 2 per cento dell'importo complessivo del lotto, e precisamente:

IMPORTO COMPLESSIVO	CAUZIONE (2%)	CAUZIONE (1%)
€ 1.661.800,00	€ 33.236,00	€ 4916.618,00

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del *Codice*, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in una delle forme previste all'art. 93, comma 2 del *Codice*; si applica il comma 8 del suddetto articolo e, quanto allo svincolo, il comma 9.

In caso di garanzia fideiussoria, la stessa a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere rinnovata, a richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del *Codice*, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualora la cauzione provvisoria si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essa deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

Si precisa che nei documenti succitati, presentati a garanzia, la sottoscrizione dei rappresentanti degli enti fideiussori, quindi dell'agente assicurativo e/o del funzionario di banca, dovrà essere autenticata da un Notaio o da un Pubblico Ufficiale.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del *Codice*. Gli operatori economici dovranno segnalare, per fruire del beneficio, il possesso dei relativi requisiti, e li dovranno documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta della riduzione precedente.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo richiamati dall'art. 103 comma 9 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento devono produrre copia conforme di detta certificazione.

A7) Attestazione di qualificazione SOA

Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia accompagnata da dichiarazione attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti d'identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella:

- categoria prevalente (**OG6 classifica IV**), oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla suddetta attestazione;
- categoria scorporabile (**OS8**), oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla suddetta attestazione;

Certificazione attestante il possesso del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000:2015 ed alla vigente normativa nazionale, in corso di validità, ai sensi dell'art. 84, c.4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. Tale certificazione dovrà essere rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee. In caso di A.T.I. orizzontale, verticale o mista tale requisito dovrà essere posseduto e dimostrato da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

A8) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, da presentare da ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016; è ammessa l'autocertificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti resa ai sensi e nelle forme degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal dichiarante;

A9) Patto di integrità

Il patto di integrità allegato agli atti di gara costituisce parte integrante della documentazione di gara e dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa compilato e sottoscritto da tutti gli operatori economici partecipanti compresi gli operatori economici ausiliari in caso di avalimento.

Nel caso di partecipazione di Consorzi, il presente patto dovrà essere sottoscritto anche dagli operatori economici individuati quali esecutori del servizio.

10.2. BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

La "**BUSTA B – Offerta tecnica**" dovrà contenere esclusivamente la documentazione di carattere tecnico, si in formato cartaceo che su supporto digitale, ovvero:

B.1) la relazione tecnica illustrativa, contenente la propria offerta tecnica, redatta su carta intestata della società, in lingua italiana e sottoscritta, **a pena di esclusione**, anche dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'articolo 45, comma 1 e comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituito di cui all'articolo 45, comma 1 e comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016, rispettando quanto segue:

- dovrà comprendere: l'oggetto, la data, l'ora della gara; l'esatta denominazione del partecipante offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, ecc.);
- non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta.

Tale relazione tecnica illustrativa, contenente anche eventuali elaborati grafici e schede tecniche, deve essere **sottoscritta, a pena di esclusione, anche da un ingegnere, abilitato alla professione e iscritto in apposito ordine professionale** e dovrà descrivere compiutamente, con riferimento ad ogni sub-criterio, le proposte migliorative che il concorrente intende offrire. Qualora il concorrente, per uno o più sub-criteri, non intendesse avanzare proposte migliorative, non verranno attribuiti i relativi punteggi.

Sono ammesse soluzioni migliorative e soluzioni integrative atte a minimizzare i costi dell'opera o della sua utilizzazione/manutenzione con l'utilizzo dei materiali richiesti nel capitolato o con materiali simili ma in ogni caso nel pieno rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel progetto posto a base di gara. Sono quindi ammesse soluzioni migliorative che siano finalizzate a migliorare tempistiche di realizzazione, caratteristiche funzionali, estetiche ed ambientali dell'opera, la sua utilizzabilità, la manutenibilità, la durata nel tempo, la visibilità, il contenimento dei consumi, i miglioramenti tecnologici, l'ottimizzazione dei rendimenti, la facilità d'uso e di gestione, la controllabilità del ciclo di vita dell'infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei componenti e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Nel caso in cui alcune soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, verranno attribuiti zero punti nei criteri o subcriteri in cui rilevano, mentre rimarrà fermo in ogni caso il prezzo complessivo offerto, con l'obbligo per il suddetto concorrente in caso di aggiudicazione di eseguire l'intervento nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara.

Il plico dovrà contenere la documentazione redatta in originale, sviluppata ed esplicitata in modo da non comportare incertezze e interpretazioni e non dare luogo a variazioni di carattere tecnico – economico, rispetto ai livelli prestazionali stabiliti dal progetto esecutivo posto a base di gara, ma dovrà esplicitare l'aspetto Tecnico Migliorativo e Funzionale senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 53, c. 5), lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'Offerta Tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo dovessero richiedere, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 previa comunicazione ai contro interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo dovessero richiedere, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'Offerta Tecnica. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

In riferimento alle eventuali migliorie offerte dall'operatore economico in sede di offerta, si precisa che l'iter autorizzativo delle stesse è totalmente a carico dell'operatore economico e le tempistiche per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni è compreso nelle tempistiche offerte in sede di gara, come specificato anche al successivo punto C.1).

A pena di esclusione, la relazione non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.

B.2) Computo metrico sottoscritto dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'articolo 45,

comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016, che dovrà riportare il computo metrico non estimativo delle opere di cui al progetto esecutivo appaltato opportunamente integrato con le caratteristiche qualitative e quantitative offerte in sede di gara che costituiscono gli elementi e sub-elementi di valutazione dell'elemento "Offerta tecnica *migliorativa*". Le voci riportate nel computo metrico, che rappresentano le caratteristiche qualitative e quantitative offerte in sede di gara, dovranno descrivere compiutamente, con riferimento ad ogni sub-criterio, le proposte migliorative che il concorrente intende offrire

Tale computo metrico, deve essere siglato, a pena di esclusione, anche dallo stesso ingegnere che ha sottoscritto l'offerta tecnica, abilitato alla professione e iscritto in apposito ordine professionale e sempre a pena di esclusione, il computo metrico non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.

10.3. **BUSTA "C – OFFERTA TEMPO - PREZZO"**

La "**BUSTA C - OFFERTA TEMPO - PREZZO**" a pena di esclusione, il concorrente dovrà racchiudere:

C.1) Dichiarazione della propria offerta tempo, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016, rispettando quanto segue:

- deve riportare l'indicazione del Tempo Offerto, rispetto a quello posto a base di gara. Il Tempo Offerto dovrà essere indicato in cifre e in lettere mentre la relativa riduzione temporale dovrà essere espressa in valore percentuale, in caso di discordanza prevale il Tempo riportato in lettere. Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'Offerta Tempo.
- l'indicazione del Tempo Offerto deve tener conto delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni relative alle eventuali migliorie offerte dall'operatore economico in sede di offerta.

La Dichiarazione suddetta, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata da una relazione e da un cronoprogramma dei lavori, siglati oltre che dal Soggetto che sottoscrive l'offerta Tempo e sempre a pena di esclusione, anche dall'ingegnere abilitato alla professione e iscritto in apposito ordine professionale che ha sottoscritto l'offerta tecnica. Tale cronoprogramma è inteso come adeguamento e confronto del cronoprogramma del progetto esecutivo in appalto che, in base al tempo offerto, indichi come l'impresa intenda ottenere una riduzione dei tempi, rispetto a quelli previsti nel progetto esecutivo, e che contempli anche l'attuazione di tutte le migliorie offerte in sede di gara e che costituiscono gli elementi e sub-elementi di valutazione dell'elemento "Offerta tecnica migliorativa".

In riferimento alle eventuali migliorie che l'operatore economico intenderà offrire in sede di gara, si precisa che l'iter autorizzativo delle stesse è a totale carico dell'operatore economico e le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni è compreso nella tempistica complessiva offerta in sede di gara. A tal fine la documentazione a corredo della propria offerta tempo dovrà indicare l'iter temporale necessario per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni propedeutiche all'attuazione delle migliorie e la sua inclusione nel tempo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori in appalto.

La dichiarazione di cui sopra deve essere conforme al **Modello D** allegato di seguito al presente disciplinare e comunque contenente tutti i dati in esso richiesti. Riguardo all'utilizzo del modulo vale quanto precisato nel bando.

C.2) Dichiarazione in bollo (marca da € 16,00) sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016, contenente, a pena di esclusione:

- **l'indicazione del prezzo globale** - inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori;

- la dichiarazione che l'offerta stessa è **vincolante** per la ditta per **240 giorni** dalla data della gara;
- l'accettazione della Ditta ad eseguire l'appalto, **senza riserva alcuna**, a tutte le condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e nel Progetto esecutivo e si impegna a dare immediato inizio ai lavori stessi su richiesta del Responsabile unico del procedimento;
- l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale e del numero di partita I.V.A. (per le Ditte individuali dovrà essere indicato sia il codice fiscale del titolare firmatario sia il numero di partita I.V.A. riferito alla Ditta), nonché il Codice Attività, conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche anno 1991 edito dall'I.S.T.A.T.;
- la dichiarazione di **avere esaminato gli elaborati progettuali e di ritenerli adeguati e completi**, compreso il computo metrico, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto generale, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della natura del suolo e del sottosuolo, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sull'importo totale dei lavori, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle opere e di **giudicare, senza riserva alcuna, i lavori stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto**. La stessa dichiarazione deve contenere altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- la dichiarazione di obbligarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.

La dichiarazione di cui sopra deve essere conforme al **Modello E** allegato di seguito al presente disciplinare e comunque contenente tutti i dati in esso richiesti. Riguardo all'utilizzo del modulo vale quanto precisato nel bando.

C.3) Computo metrico estimativo sottoscritto dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) ed g), del D.lgs. n. 50/2016, che dovrà riportare il computo estimativo delle opere di cui al progetto esecutivo appaltato opportunamente integrato con le caratteristiche qualitative e quantitative offerte in sede di gara che costituiscono gli elementi e sub-elementi di valutazione dell'elemento "*Offerta tecnica migliorativa*". Il presente computo metrico estimativo, a pena di esclusione, dovrà essere redatto a siglato dall'ingegnere abilitato alla professione e iscritto in apposito ordine professionale che ha sottoscritto l'offerta tecnica e dovrà rappresentare la quantificazione economica di quanto già rappresentato nel Computo metrico non estimativo di cui al punto B.2) del paragrafo 10.2 - BUSTA "B – OFFERTA TECNICA". L'importo complessivo risultante da tale computo metrico estimativo dovrà coincidere con il prezzo globale offerto di cui al punto C.2) e le lavorazioni in esso riportate dovranno essere eseguite secondo le tempistiche indicate nella dichiarazione della propria offerta tempo di cui al punto C.1).

11 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso gli uffici del Consorzio di Bonifica della Gallura, sito in Arzachena, Via P. Dettori n. 43 con inizio il giorno **04.08.2022**, alle ore **10:00**. Allo svolgimento della gara potrà assistere chiunque vi abbia interesse ma solo i rappresentanti legali o procuratori dei concorrenti, o i soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

11.1. Prima Fase – Seduta Pubblica: *Esame Documentazione Amministrativa*

In detta seduta, in conformità con le disposizioni del presente disciplinare, la Commissione giudicatrice procederà ai seguenti adempimenti:

- verifica della regolarità dei plichi pervenuti entro i termini fissati dal bando;

- apertura del plico principale di spedizione ed esame volto a verificare che al suo interno siano presenti le buste “A”, “B” e “C”;
- apertura della **busta “A”** e verifica della documentazione amministrativa contenuta nella stessa, con particolare riguardo all'accertamento:
 - che siano presenti tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti;
 - che i consorziati, indicati dal consorzio stabile quali esecutori dei servizi oggetto dell'appalto, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
 - che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio stabile, ovvero non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma associata;
 - che, ove ricorra il caso, non partecipino alla stessa gara sia l'ausiliario che l'ausiliato;

Qualora l'esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell'arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata a data successiva; i plichi, posti in contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all'espletamento della gara, saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la loro integrità.

Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle successive fasi di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto.

Si procederà quindi all'apertura della **busta B - l'offerta tecnica**, al fine di controllare esclusivamente il contenuto, salvo il caso in cui vi siano ipotesi di ammissioni con riserva a seguito attivazione di procedimento soccorso istruttorio, in tal caso le operazioni di gara saranno sospese e sarà fissata una nuova seduta da comunicare con congruo anticipo ai partecipanti.

Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni, nonché la composizione della Commissione giudicatrice sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

11.2. Seconda Fase – Sedute Riservate: Valutazione Offerte Tecniche

Nel corso della seconda fase, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà ai seguenti adempimenti:

- valutazione delle offerte tecniche e attribuzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.11 “Criteri e Modalità di Aggiudicazione” del presente disciplinare;
- stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all’“Offerta Tecnica”.

11.3. Terza Fase – Seduta Pubblica: Scrutinio Offerte Economiche - Temporali

Terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura della graduatoria provvisoria definita nella succitata seconda fase, per procedere poi all'apertura della **“Busta C– Offerta Economica - Temporale”**, alla lettura delle riduzioni percentuali relativamente ai tempi di esecuzione offerti e delle riduzioni sul prezzo offerto, ed attribuzione dei relativi punteggi.

Pertanto, in seduta pubblica, si procederà alle seguenti operazioni:

- comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche ed eventuale esclusione del concorrente la cui offerta tecnica ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento indicata nel paragrafo 3.7 “Criteri e Modalità di Aggiudicazione” del presente disciplinare;
- all'apertura della **“Busta C – Offerta Economica - Temporale”**, al controllo della regolarità della documentazione ivi contenuta, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara;
- alla lettura delle riduzioni percentuali relativamente ai tempi di esecuzione offerti ed attribuzione dei relativi punteggi;
- alla lettura dei ribassi offerti e attribuzione punteggi come indicato al precedente paragrafo;
- formazione graduatoria provvisoria complessiva;
- qualora la Commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse propone l'aggiudicazione provvisoria al fine dell'aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito.

11.4. Quarta Fase - Seduta Pubblica: Verifica di Anomalia delle Offerte (solo in caso di offerte anormalmente basse)

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

In tal caso, prima di escludere le offerte anomale, si procederà a richiedere per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione per iscritto delle spiegazioni.

La valutazione di congruità sarà effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

La Commissione, se del caso avvalendosi anche di organismi tecnici dell'amministrazione, acquisiti i chiarimenti e le giustificazioni, pronuncia l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua. In ogni caso, prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la Commissione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in apposita seduta pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e proclama l'**aggiudicazione provvisoria**, in favore della migliore offerta non anomala.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte fossero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Il verbale di gara relativo alla aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori di cui trattasi non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente.

La Stazione Appaltante provvederà a fornire le informazioni in merito alle decisioni di gara mediante pubblicazione nell'apposito link della Sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 nonché a inoltrare le comunicazioni ai partecipanti disposte dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016.

12 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

a. Sono escluse, prima dell'apertura del plico esterno, le offerte:

- pervenute dopo il termine perentorio già precisato;
- prive o carenti di sigillatura e/o delle sigle o controfirme sui lembi di chiusura del plico esterno tali da comprometterne l'integrità;
- prive dell'indicazione dell'oggetto dell'appalto o che comunque non riportino idonei estremi che possano far risalire in maniera inequivocabile alla gara d'appalto oggetto del presente Disciplinare;
- che presentino segni evidenti di manomissione tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

b. Sono escluse, dopo l'apertura del plico esterno, le offerte:

- prive o carenti di idonea sigillatura della "busta B – OFFERTA TECNICA", e busta "C - OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE".
- prive di uno o più d'uno dei documenti o delle dichiarazioni obbligatorie di cui ai paragrafi 10.2 e 10.3 del presente Disciplinare;

13 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE la suddetta documentazione dovrà essere fornita secondo la normativa vigente dello Stato di appartenenza.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario, di confermare quanto dichiarato nel DGUE, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta ovvero in sede di proposta di aggiudicazione, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'esito della Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla gara, i punteggi, il vincitore e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul sito internet <http://www.cbgallura.it>, all'interno della sezione "bandi di gara", nella scheda riguardante la gara.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto con la legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

[In caso di lavorazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario. Detta garanzia deve essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB", rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le relative modalità di pagamento e il codice IBAN per il versamento da parte dell'aggiudicatario dei suddetti rimborsi fatturati dal Consorzio di Bonifica.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l'autentica della sottoscrizione attestante i poteri del firmatario.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso.

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103 comma 8 del D.lgs. 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è inoltre obbligato per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016, a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica-temporale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato

- collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decoro del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Per gli operatori stabiliti in Stati diversi dall'Italia, tutte le certificazioni previste dal presente disciplinare di gara possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plichi d'invio) si intendono i lati incollati dopo l'inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime.

Per la partecipazione alla presente gara è sufficiente la produzione della documentazione prevista nel bando e nel disciplinare di gara.

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Tempio Pausania.

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

In caso di discordanza tra le prescrizioni del Bando o del presente Disciplinare e quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto, prevarranno le prime.

Il contratto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica è soggetto alla normativa di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto le parti si impegnano a prevedere all'atto della stipula del contratto la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite clausole.

Il contratto non conterrà la clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Le opere saranno realizzate in aderenza anche alle disposizioni statuite con in Decreto di Concessione del contributo pubblico di Finanziamento prot. n. 0102190 del 03.03.2022, tra il Consorzio di Bonifica della Gallura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza".

E' prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) e così come previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge

L'approvvigionamento dei materiali dell'intero appalto, deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 137 c.2 del D.lgs. 50/2016. La quantificazione della soglia percentuale del 50% di prodotti di origine europea è determinata con i prezzi a base d'asta. Sarà cura dell'Appaltatore dimostrare, prima dell'inizio dei lavori, la conformità di origini delle forniture.

16 PUBBLICITA'

Il bando di gara sarà pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici;
- sul sito internet www.cbqallura.it;
- sul sito internet www.regione.sardegna.it;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture
- per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale.

17 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e nonché dalla legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006. L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il diritto di accesso agli atti è escluso, ai sensi dell'art. 53, comma 5, D.lgs. 50/2016, in relazione ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, nonché in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito del progetto tecnico o a giustificazione delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali per i quali si rimanda al paragrafo dell'offerta tecnica del presente disciplinare di gara.

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento GDPR) si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto disposto dal suddetto Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate.

Titolare e Data Protection Officer (DPO). Il titolare del trattamento è il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA contattabile all'indirizzo mail cbqallura@pec.it con sede legale in Via P. Dettori, 43 – 07021 Arzachena.

Il contatto del DPO è il Geom. Franco Murgia indirizzo mail privacy@cbqallura.it, tel. 0789.844018

Fonti e tipologia di dati

- a) Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
- b) Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza

Finalità del trattamento e conservazione dei dati.

I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e della sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento all'esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA e l'Appaltatore e le norme di Legge;

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA l'impossibilità di gestire la procedura concorsuale in conformità alle norme di legge e di conseguenza l'esclusione del concorrente dalla suddetta procedura.

Soggetti destinatari dei dati

I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:

- Soggetti non direttamente riconducibili al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

- Soggetti riconducibili al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate dal CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA:

Conservazione dei dati

I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo illimitato per motivi di interesse pubblico.

Diritti degli interessati

Il "Regolamento GDPR" (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica *protocollo@cbgallura.it* ovvero rivolgendosi al DPO (*Data Protection Officer*) *privacy@cbgallura.it*.

Arzachena, lì 22.06.2022

Il Responsabile unico del procedimento
F.to Ing. Roberto D. Privitera

Il Direttore Generale
F.to Dott. Mario Giosuè Brundu